

N. 01088/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01091/2008 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2008, proposto da: [omissis], rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via San Pio V, 20;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45; Ufficio Scolastico Provinciale di Novara;

***nei confronti di***

[omissis], non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

- della nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara prot. n. 117/ris del 04/06/2008, ricevuta in data 07/06/08 con la quale è stata comunicata alla ricorrente l'esclusione della medesima dalla graduatoria permanente personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- del decreto del Dirigente Scolastico dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara n. 336 del 12/06/08, comunicato in data 27/06/08, con il quale la sig.ra [omissis] veniva dichiarata decaduta dalla graduatoria permanente provinciale definitiva di Collaboratore Scolastico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, aggiornata ed integrata a seguito del concorso per titoli indetto con decreto 1° marzo 2007 n. 2108 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nonché dalle relative graduatorie di istituto, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del bando di concorso, per "dichiarazione mendace";
- in parte qua della graduatoria permanente provinciale definitiva di Collaboratore Scolastico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, pubblicata in data 15/07/08;
- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, con nota prot. n. 117/ris. del 4/6/2008, comunicava alla ricorrente l'esclusione dalla graduatoria permanente per il personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico per l'anno 2007/2008, di cui al decreto d'indizione della Direzione Generale Regionale per il Piemonte prot. n. 716/P/C7 in data 10 gennaio 2008, a causa della dichiarazione mendace dalla medesima resa ovvero per aver dichiarato, nella sezione G, lett. c, della domanda di aggiornamento della graduatoria in questione "di non aver riportato condanne penali" sebbene dal certificato del casellario giudiziale acquisito dall'Ufficio procedente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara risultasse a suo carico una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e 445 c.p.p. del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 7/10/2004, divenuta irrevocabile il 27/10/2004, per i reati di cui agli artt. 44, lett. b, e 93 del d.P.R. 6 giugno 2000, n. 380;

Considerato, inoltre, che per il medesimo motivo il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, con nota prot. n. 336/ris. del 17/6/2008, comunicava alla ricorrente anche d'aver adottato nei suoi confronti provvedimento di decadenza (decreto del Dirigente Scolastico dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara n. 336 del 12/6/2008) dalla graduatoria permanente provinciale definitiva di collaboratore scolastico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, aggiornata ed integrata a seguito del concorso per titoli indetto con decreto 1/3/2007, n. 2108/p/c7 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ed approvata con decreto in data 2/7/2007, n. 8796/4, nonché dalle relative graduatorie d'istituto;

Considerato che la Sezione, con ordinanza n. 722/2008 in data 8 settembre 2008, non opposta, ha respinto l'istanza cautelare contenuta nel ricorso, rilevando, in particolare, che "la natura vincolata del provvedimento di decadenza dalla graduatoria comporta l'applicazione dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosicché l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità del provvedimento finale";

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto, ad un più approfondito esame, che la dedotta violazione dell'art. 7 della Legge 241/1990 sia fondata e meritevole di accoglimento e rivesta carattere assorbente rispetto a quelle ulteriori dedotte;

Ritenuto, in particolare, che la comunicazione di avvio del procedimento rivesta un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilito a mero onere formale e, neppure, a quello di adempimento istruttorio, essendo, invero, tesa a dar luogo ad un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, con conseguente aumento delle possibilità del privato di ottenere soddisfazione dei propri interessi, viepiù quando, come nel caso di specie, il provvedimento sfavorevole sia destinato ad incidere su una posizione giuridica determinata, che, atteso il carattere di "periodico aggiornamento" proprio delle graduatorie permanenti da cui è stata rispettivamente esclusa e dichiarata decaduta la ricorrente, è da ritenersi precedentemente acquisita;

Ritenuto, infatti, che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458);

Ritenuto, con specifico riguardo al caso di specie, che la mancata comunicazione all'interessata dell'avvio dei relativi procedimenti abbia precluso alla medesima di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione;

Ritenuto, invero, che, pur non intendendo mettere in discussione l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 8.8 del decreto direttoriale di indizione del concorso di che trattasi ("Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti, e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2011") e all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera") e, conseguentemente, la doverosità dell'adozione dei provvedimenti di esclusione e di decadenza dalla graduatoria in questione, il Collegio non può esimersi dal rilevare che le circostanze rappresentate dalla ricorrente in sede di ricorso giustiziale e nella presente sede avrebbero potuto (e dovuto) essere introdotte nel corso del procedimento ed essere in quel momento oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione;

Ritenuto, peraltro, che la particolarità della situazione soggettiva in cui versava la ricorrente nel momento in cui ha formato la dichiarazione ritenuta mendace avrebbe potuto ragionevolmente indurre il Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Novara a determinarsi diversamente, anche tenuto conto della natura dichiarativa, con efficacia ex tunc, della pronuncia di estinzione del reato e dell'inidoneità, da un punto di vista funzionale, del mendacio contestato alla signora [omissis] a influenzare il corretto svolgersi della procedura concorsuale, attesa la sua mancanza di offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura medesima;

Ritenuto, conseguentemente, che l'omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento s'appalesi idoneo, nel caso di specie, ad inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia fondato e debba, quindi, essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati;

Ritenuto, in ogni caso, che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese e delle competenze di lite tra le parti;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto prot. n. 117/ris. del 4/6/2008 e il decreto n. 336 del 12/6/2008 del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, comunicato con nota prot. n. 336/ris. del 17/6/2008.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente  
Ofelia Fratamico, Referendario  
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)